



COMUNE DI MAROSTICA

(PROVINCIA DI VICENZA)

STATUTO COMUNALE

INDICE

<u>Titolo</u>	<u>I</u>	<u>Principi fondamentali</u>		
Art.	1	Riferimenti storici	pag.	1
Art.	2	La comunità di Marostica ed il Comune	“	1
Art.	3	Principali valori ispiratori dell'azione del Comune	“	1
Art.	4	Azione amministrativa comunale	“	2
Art.	5	Programmazione e cooperazione con altri enti	“	2
Art.	6	Partecipazione	“	2
Art.	7	Territorio e sede comunale	“	2
Art.	8	Stemma e gonfalone, titolo di città	“	3
<u>Titolo</u>	<u>II</u>	<u>Istituti di partecipazione</u>		
<u>Capo</u>	<u>I</u>	<u>Rapporti con la comunità locale</u>		
Art.	9	Valorizzazione del libero associazionismo	“	3
Art.	10	Promozione di organismi di partecipazione	“	3
Art.	11	Partecipazione alla formazione degli atti	“	4
Art.	12	Consultazioni della popolazione	“	4
Art.	13	Istanze, petizioni e proposte	“	5
<u>Capo</u>	<u>II</u>	<u>Referendum</u>		
Art.	14	Titolarità e ambito di esercizio	“	5
Art.	15	Disciplina del referendum	“	5
<u>Capo</u>	<u>III</u>	<u>Difensore civico comunale</u>		
Art.	16	Difensore civico comunale	“	5
Art.	17	Difensore civico pluricomunale	“	6
<u>Titolo</u>	<u>III</u>	<u>Organi elettivi</u>		
<u>Capo</u>	<u>I</u>	<u>Il Consiglio comunale</u>		
<u>Sezione</u>	<u>I</u>	<u>Organi del Consiglio</u>		
Art.	18	Organi del Consiglio	“	6
Art.	19	Il Presidente	“	7
Art.	20	Gruppi consiliari	“	7
Art.	21	Conferenza dei Capigruppo	“	7
Art.	22	Commissioni consiliari	“	7
<u>Sezione</u>	<u>II</u>	<u>I Consiglieri comunali</u>		
Art.	23	Doveri dei Consiglieri	“	8
Art.	24	Diritti dei Consiglieri	“	8
Art.	25	Dimissioni e decadenza del Consigliere comunale	“	8
Art.	26	Il Consigliere anziano	“	9

I

Sezione III Funzionamento del consiglio

Art.	27	Convocazione del Consiglio	pag. 9
Art.	28	Ordine del giorno	“ 9
Art.	29	Sessioni	“ 10
Art.	30	Votazioni	“ 10
Art.	31	Quorum funzionale	“ 10
Art.	32	Incompatibilità e obbligo di astensione	“ 10
Art.	33	Elezioni di persone	“ 10
Art.	34	Iniziativa delle proposte di deliberazione	“ 11
Art.	35	Assistenza del Segretario comunale	“ 11
Art.	36	Processo verbale delle sedute	“ 11
Art.	37	Regolamento del Consiglio	“ 11
Art.	38	Ordini del giorno	“ 11

Sezione IV Rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, i rappresentanti

Art.	39	Composizione e ruolo del Consiglio comunale	“ 11
Art.	40	Documenti programmatici per l'attività di governo	“ 12

Capo II La Giunta comunale

Art.	41	Composizione della Giunta	“ 12
Art.	42	Incompatibilità	“ 12
Art.	43	Durata in carica e surrogazione	“ 12
Art.	44	Il Vice Sindaco	“ 13

Sezione V Funzionamento e attribuzione della Giunta

Art.	45	Presidenza	“ 13
Art.	46	Convocazione	“ 13
Art.	47	Pubblicità delle sedute	“ 13
Art.	48	Quorum strutturale	“ 13
Art.	49	Quorum funzionale e votazioni	“ 13
Art.	50	Ruolo e competenze della Giunta comunale	“ 14
Art.	51	Assistenza Segretario comunale	“ 14
Art.	52	Proposte di deliberazione	“ 14

Capo III Il Sindaco

Art.	53	Funzioni della carica	“ 14
Art.	54	Deleghe del Sindaco agli Assessori quale capo dell'amministrazione	“ 15
Art.	55	Deleghe del Sindaco agli Assessori, al Segretario comunale, a impiegati, quale ufficiale di governo	“ 15
Art.	56	Dimissioni del Sindaco	“ 15

II

<u>Titolo IV</u>	<u>Organizzazione del Comune</u>		
<u>Capo I</u>	<u>Erogazione dei servizi e forme associative</u>		
<u>Sezione I</u>	<u>Principi generali</u>		
Art. 57	Erogazione dei servizi	pag. 15	
Art. 58	Convenzioni e consorzi	"	16
Art. 59	Controllo sulla partecipazione a forme associative e societarie	"	16
<u>Sezione II</u>	<u>Aziende speciali</u>		
Art. 60	Costituzione di aziende speciali	"	16
<u>Sezione III</u>	<u>Istituzioni</u>		
Art. 61	Costituzione delle istituzioni	"	16
<u>Capo II</u>	<u>Organizzazione del personale e degli uffici</u>		
Art. 62	Principi organizzativi	"	17
Art. 63	Quadro dell'organizzazione	"	17
Art. 64	Responsabilità	"	17
Art. 65	Il Segretario	"	18
Art. 66	Il Vice Segretario	"	18
Art. 67	Il Direttore Generale	"	18
<u>Capo III</u>	<u>Controlli</u>		
Art. 68	Collegio dei revisori dei conti	"	18
Art. 69	Controllo della gestione	"	18
Art. 70	Revisione economico finanziaria	"	19
<u>Titolo V</u>	<u>Disposizioni transitorie e finali</u>		
Art. 71	Revisione dello statuto	"	19
Art. 72	Norma finale	"	19

III

Titolo I
(Principi fondamentali)Art. 1
(Riferimenti storici)

1. Marostica si riconosce nella propria storia. Sorta e sviluppatasi lungo uno dei tratti più ameni e verdeggianti della fascia pedemontana che si estende dall'Astico al Brenta, vanta un passato storico ricco e originale. Fu sede di vita romana. Il nucleo urbano più antico si sviluppò attorno alla Pieve di Santa Maria, cui si deve l'evangelizzazione del territorio circostante. Durante il Medioevo divenne centro fortificato con le sue robuste ed austere torri sull'Agù, sul Pauso e sul Pausolino e conobbe la dominazione dei signori Da Romano. Dopo la scomparsa di Ezzelino III, il famoso Tiranno (1259), Marostica passò sotto il dominio di Vicenza (1259 - 1266) e poi sotto quello di Padova (1266 - 1311).

Dal 1311 al 1387 Marostica fu uno dei centri più significativi della dominazione scaligera. Con gli Scaligeri, Marostica venne ad assumere l'aspetto attuale di città murata, con due poderosi castelli, quattro robustissime porte e le suggestive cortine merlate munite di camminamenti di ronda. La grande Piazza divenne il cuore della città, punto d'incontro dei cittadini e centro di attivissimi scambi per i mercanti. Dal 1404 al 1797 Marostica conobbe la dominazione veneziana: la città crebbe, si sviluppò urbanisticamente e divenne il centro di una podesteria che si spingeva a sud fino a Sandrigo, ad ovest fino a Breganze e ad est fino ad Angarano. Dopo le burrascose vicissitudini del periodo napoleonico la città scaligera nel 1815 entrò a far parte del Regno Lombardo-Veneto e nel 1866, in seguito alla Terza guerra d'indipendenza, venne unita al Regno d'Italia, seguendo successivamente tutte le vicende storiche dell'Italia unita. L'attuale delimitazione geografica è conseguente all'incorporazione avvenuta nel 1938, dei comuni di Vallonara e Crosara.

Art. 2
(La comunità di Marostica ed il Comune)

1. La comunità di Marostica affida al Comune la cura e la rappresentanza del proprio sviluppo, dei propri interessi, della propria crescita e lo impegna a considerare il territorio comunale come bene collettivo e risorsa a disposizione di tutti i cittadini e le cittadine d'oggi e di domani, con la consapevolezza d'essere depositaria di un singolare patrimonio di civiltà, di tradizioni storiche, artistiche ed architettoniche.

Art. 3
(Principali valori ispiratori dell'azione del Comune)

1. Il Comune di Marostica, proclamando la dignità d'ogni persona come fine primario della propria attività, individua nei valori di libertà, giustizia, eguaglianza, fratellanza, solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile della città. Trae dai principi fondamentali della democrazia ispirazione per il rispetto concreto e attivo verso tutti gli uomini senza distinzione di sesso, età, ceto sociale, etnia, razza, lingua, religione. Il Comune di Marostica opera quindi per garantire a tutti i cittadini le condizioni di pari opportunità d'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, al lavoro e all'esercizio delle professioni, superando ogni sorta di discriminazione sociale, culturale e fisica.
2. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 comma 2 la comunità di Marostica riconosce il diritto fondamentale della persona e di tutte le comunità alla pace, accompagnata alla promozione di condizioni di vita più eque ed umane per tutti, nel rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli, in un quadro di condivisione pacifica internazionale di beni e risorse e di un sempre più ampio e profondo dialogo culturale. Nell'ambito delle proprie

competenze sostiene e promuove forme di cooperazione con comunità e paesi esteri. Il comune favorisce iniziative e programmi di ricerca e di educazione alla pace anche in collaborazione con istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 4

(Azione amministrativa comunale)

1. Il Comune si avvale della propria autonomia per raggiungere, in modo particolare, i seguenti obiettivi:
 - a) un adeguato soddisfacimento dei bisogni collettivi, assicurando il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini, con particolare riferimento ai poveri ed agli emarginati secondo principi di solidarietà, e favorendo anche iniziative idonee a facilitare l'inserimento delle minoranze nella comunità locale;
 - b) un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche attraverso l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - c) una valorizzazione costante della famiglia come nucleo fondamentale per la convivenza e la solidarietà sociale e la centralità della persona;
 - d) un progresso culturale di tutta la comunità, valorizzando e tutelando il patrimonio storico, artistico, librario, ambientale, ed in generale tutti i beni culturali;
 - e) un razionale assetto territoriale, volto a garantire sia lo sviluppo pianificato degli insediamenti e delle infrastrutture che la tutela e salvaguardia dell'ambiente;
 - f) un organico sviluppo economico, favorendo la sinergia dei processi produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, incrementando in modo particolare lo sviluppo del turismo e tutelando le colture agricole tipiche, nonché favorendo lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - g) una promozione delle forme di cooperazione e scambio culturale anche con le collettività locali di altri stati, utile ai fini dello sviluppo della propria comunità;
 - h) la tutela della salute, con riferimento al singolo ed all'intera comunità, accompagnata da iniziative tese a promuovere l'educazione alla salute.

Art. 5

(Programmazione e cooperazione con altri enti)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, definendo gli obiettivi della propria azione amministrativa attraverso una pianificazione generale ed una pianificazione settoriale.
2. I rapporti con gli altri comuni, la provincia, la regione, la comunità montana e gli enti pubblici in generale sono informati ai criteri di collaborazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, assumendo che la sfera di governo di ciascuno è determinata dall'ambito territoriale degli interessi e dalla specificità delle competenze.
3. Nell'ambito di quanto espresso al comma 2, sono privilegiati i rapporti di collaborazione con gli enti del circondario, anche attraverso apposite conferenze dei sindaci e presidenti.

Art. 6

(Partecipazione)

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 7

(Territorio e sede comunale)

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo, dalle località (topograficamente indicate con le frazioni) di Crosara, Marsan, Pradipaldo, S. Luca, Valle S. Floriano e Vallonara, nonché da numerosi altri agglomerati storicamente riconosciuti.
2. La modifica della denominazione delle frazioni può essere disposta dal consiglio comunale, previa consultazione popolare.
3. La sede del Comune è nel capoluogo, ubicata nel palazzo comunale.

Art. 8

(Stemma e gonfalone, titolo di città)

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma. Esso era già in uso durante il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia; fu concesso ufficialmente in data 23 ottobre 1854 dal Ministero dell'Interno dell'Impero Austro-Ungarico ed è del 19 febbraio 1962 il Decreto di riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la conseguente iscrizione nel libro araldico degli Enti Morali. Lo stemma ha nella parte centrale uno scudo nel quale è raffigurato in campo azzurro da un lato un colle con un edificio fortificato e dall'altro lato un leone che sale di color aureo, che porta con le unghie anteriori una bandiera avente in campo bianco una croce formata da una linea azzurra e una rossa, com'è rossa l'asta della medesima. Nella parte superiore vi è una corona dorata e la parte inferiore è contornata da due rami, uno di quercia con ghiande ed uno d'alloro con bacche, fra loro incrociati e annodati da un nastro rosso sotto la punta dello scudo.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del proprio gonfalone.
3. Al Comune è stato concesso il titolo di città con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 dicembre 1962.

Titolo II

(Istituti di partecipazione)

Capo I

(Rapporti con la comunità locale)

Art. 9

(Valorizzazione del libero associazionismo)

1. Il Comune, valorizza le libere forme associative, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, al fine di garantire la partecipazione della comunità all'azione stessa.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi (enti morali, comitati, associazioni, organizzazioni di volontariato) con sostegni finanziari, disponibilità di strutture e negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi è promossa ed attuata dalla giunta o dal consiglio o dalle commissioni consiliari, specie su problematiche di loro interesse, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà riscontro negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, e in ogni caso quelle che s'ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione. Tra le attività delle associazioni culturali, sociali e sportive sono privilegiate quelle concernenti l'aspetto formativo e educativo, soprattutto a livello giovanile.
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione in concessione dei servizi pubblici o di pubblico interesse quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale

anche attraverso la concessione d'uso di spazi e strutture, nonché per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

7. Il Consiglio comunale, ai fini sopra indicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un loro ordinamento interno a base democratica, siano iscritte in un albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune.

Art. 10

(Promozione di organismi di partecipazione)

1. Il Comune favorisce la formazione di associazioni, comitati, organizzazioni di volontariato, anche su base di quartiere o di frazione, purché dotati di un ordinamento interno democratico, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.
3. Il Comune può consultare tali organismi su provvedimenti di proprio interesse, e può loro affidare la gestione in concessione di pubblici servizi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

Art. 11

(Partecipazione alla formazione degli atti)

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e interessano specifiche categorie di cittadini o singoli cittadini, procede alla consultazione degli interessati, o direttamente mediante questionari, assemblee, udienze del Sindaco o della giunta comunale, udienze delle competenti commissioni consiliari, ovvero indirettamente interpellando i rappresentanti di tali categorie.
2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso si deve concludere, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, le forme di pubblicità del procedimento, i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previste dalla legge, le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati, i termini per l'acquisizione di pareri previsti da regolamenti comunali.
3. In campo tributario il Comune impronta la propria azione ai principi generali stabiliti nello statuto dei diritti del contribuente emanati con legge dello Stato.
4. Nei procedimenti tributari gli uffici osservano i principi generali previsti dallo statuto dei diritti del contribuente e le norme regolamentari emanate in proposito.

Art. 12

(Consultazioni della popolazione)

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale, attraverso udienze della giunta comunale o delle commissioni consiliari.
2. La consultazione può essere promossa dal Comune, oppure venire richiesta da almeno il quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali nell'ambito della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La consultazione può riguardare l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una frazione o di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. Partecipano alla consultazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune; alle consultazioni concernenti problematiche di interesse giovanile partecipano anche coloro che hanno raggiunto i sedici anni di età.

5. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura un'adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
6. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e sono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.
7. La consultazione può avvenire anche per mezzo di questionari o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati e la libera espressione del voto.
8. La consultazione può altresì avvenire in forma indiretta, interpellando i rappresentanti delle categorie o dei gruppi sociali interessati.

Art. 13
(Istanze, petizioni e proposte)

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini, singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al sindaco, che ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti organi e uffici.
2. Entro sessanta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi. Nel caso di più firmatari, la comunicazione è fatta al primo di loro.

Capo II
(Referendum)

Art. 14
(Titolarità e ambito di esercizio)

1. Il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune possono richiedere l'indizione di referendum propositivi, consultivi, abrogativi su materie nelle quali il consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva.
2. Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:
 - a) documento programmatico preliminare della giunta comunale nella sua globalità;
 - b) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazione di decadenza;
 - c) personale del comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
 - d) regolamento interno del consiglio comunale;
 - e) bilanci, finanza, tributi e contabilità; tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - f) materie sulle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
 - g) oggetti sui quali il consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi da cui sono derivati rapporti giuridici con terzi;
 - h) strumenti urbanistici generali e attuativi e piani commerciali per i quali la legge statale o regionale consentono alla generalità dei cittadini di presentare osservazioni;
 - i) localizzazione d'opere, servizi, infrastrutture, quando la scelta possa comportare rilevanti conflitti d'interessi tra la popolazione di diverse zone del territorio comunale;
 - j) pareri richiesti da disposizioni di legge.

Art. 15
(Disciplina del referendum)

1. La legittimazione alla promozione del referendum, la composizione ed i compiti del comitato promotore, la composizione ed il funzionamento della commissione competente ad esprimere il giudizio di ammissibilità dello stesso, le modalità di svolgimento e gli effetti dello stesso sono disciplinati da apposito regolamento.

Capo III
(Difensore civico)

Art. 16
(Difensore civico comunale)

1. Al fine di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela degli interessi protetti, il Consiglio comunale nomina il difensore civico, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il difensore civico resta in carica la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore, e può essere rieletto una sola volta.
3. E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni d'abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rinnovare situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. I Consiglieri comunali non possono proporre istanze al difensore civico. (Espleta il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge).
4. Il difensore, su richiesta motivata al Sindaco o alla conferenza dei Capigruppo, può essere ammesso rispettivamente alle riunioni di giunta e di consiglio, con facoltà di esporre verbalmente osservazioni e suggerimenti.
E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al difensore motivate risposte, nell'ambito delle rispettive competenze.
5. Si applicano al difensore le norme in materia d'ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali.
Inoltre non può essere eletto chi sia stato candidato nelle elezioni comunali immediatamente precedenti.
Sono requisiti per l'elezione:
 - a) essere cittadino elettore del Comune;
 - b) avere titolo di studio di scuola media superiore;
 - c) avere adeguata esperienza amministrativa e nota stima pubblica.
6. Il difensore civico ha l'obbligo di inviare al consiglio, entro il mese di marzo d'ogni anno, la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, segnalando eventuali irregolarità e ritardi, formulando osservazioni e suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa. (Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune).
7. Il Consiglio può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
8. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese nella misura stabilita dalla legge per gli assessori comunali.

Art. 17
(Difensore civico pluricomunale)

1. Il Comune può accordarsi con altri Comuni contermini per nominare un'unica persona che svolga la funzione di difensore civico per tutti i comuni interessati.
2. Il candidato è designato unanimemente dai Sindaci dei Comuni interessati.
3. Il candidato è eletto se ottiene in ciascun Consiglio comunale il voto favorevole. (secondo le norme statutarie d'ogni Comune)
4. In tale caso il Comune non procede alla nomina del difensore civico comunale.
5. I rapporti tra i Comuni interessati sono definiti con apposita convenzione.

6. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel precedente articolo.

Titolo III
(Organi elettivi)

Capo I
(Il Consiglio Comunale)

Sezione I
(Organi del Consiglio)

Art. 18
(Organi del Consiglio)

1. Sono organi del Consiglio il Presidente, i gruppi consiliari, le Commissioni consiliari, la conferenza dei Capigruppo.

Art. 19
(Il Presidente)

1. Il Sindaco esercita anche le funzioni di Presidente del Consiglio comunale secondo i casi ed i compiti previsti dalle leggi in vigore.
2. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio é presieduto dal Vice Sindaco. Nel caso d'ulteriore assenza o impedimento la presidenza é assunta dall'Assessore anziano per età tra gli eletti.
3. Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente, rappresenta il Consiglio e ne dirige i lavori in conformità alle disposizioni dell'apposito regolamento.

Art. 20
(Gruppi consiliari)

1. Tutti i Consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno tre Consiglieri.
3. Un gruppo può essere composto anche da un numero di Consiglieri inferiore a tre, purché questi siano gli unici o l'unico rappresentante di una lista, oppure facciano parte del gruppo misto.
4. E' ammesso un solo gruppo misto, che si costituisce quando uno o più Consiglieri, di qualsiasi gruppo politico presente in Consiglio comunale ne chiedano la sua costituzione non riconoscendosi più nella lista nella quale sono stati eletti.
5. Ciascun gruppo designa un Presidente nella prima seduta consiliare successiva alle elezioni. Qualora non si eserciti tale facoltà e/o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
6. Il regolamento disciplina l'uso degli spazi e delle strutture comunali da parte dei gruppi Consiliari.

Art. 21
(Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo é formata dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare ed é presieduta dal Sindaco.
2. Il regolamento determina i compiti della conferenza dei Capigruppo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di

pubblicità dei lavori.

3. La conferenza dei Capigruppo é equiparata alle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 22
(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti.
2. Il Consiglio può istituire nel proprio seno Commissioni speciali.
3. Il regolamento determina il numero, le competenze ed il funzionamento delle Commissioni permanenti, assicurando che la loro composizione avvenga nel rispetto del criterio proporzionale.
4. Il Consiglio all'atto della costituzione di Commissioni speciali per l'esame di particolari problematiche, ne determina la composizione, le competenze, i poteri e il termine per l'ultimazione dei lavori.
5. Le Commissioni possono invitare chiunque a partecipare ai propri lavori, per l'esame di specifici argomenti o anche in via continua, senza oneri a carico del comune. Possono altresì disporre l'audizione di funzionari e impiegati del comune, delle istituzioni e delle aziende speciali, i quali hanno l'obbligo di riferire in merito alle questioni di competenza della commissione, con le sole eccezioni previste dal regolamento, come pure disporre l'audizione dei rappresentanti del comune in enti, istituzioni ed aziende
6. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano e viceversa.
7. Qualora fossero costituite Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza deve essere attribuita alle opposizioni.

Sezione II
(I Consiglieri comunali)

Art. 23
(Doveri dei Consiglieri)

1. Ciascun Consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui sono membri.
3. Ciascun Consigliere é tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 24
(Diritti dei Consiglieri)

1. Ciascun Consigliere ha diritto d'avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, con le modalità previste dal regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.
2. I Consiglieri comunali oltre ad aver diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio possono presentare proprie proposte di deliberazione nel limite delle materie di competenza consiliare.
3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità e i tempi d'esame delle interrogazioni, interpellanze, proposte e mozioni presentate dai consiglieri.
4. I Consiglieri e gli Assessori non consiglieri hanno diritto di intervenire nella discussione nei modi e nei tempi previsti dal regolamento.

Art. 25

(Dimissioni e decadenza del Consigliere comunale)

1. Le dimissioni del Consigliere comunale sono da questi presentate per iscritto al Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente e diventano da quel momento efficaci.
2. La relativa surrogazione deve avvenire con le modalità previste dalla legge entro 10 gg. dalla data di presentazione delle dimissioni.
3. Il seggio consiliare che, nel corso del mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. I Consiglieri comunali che non intervengano alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7/8/1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 26

(Il Consigliere anziano)

1. Ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza; in caso di parità di voti, l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista.
2. In caso d'assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il Consigliere che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.
3. Non si considerano, ai fini del presente articolo, il Sindaco neoeletto ed i candidati alla carica di sindaco.

Sezione III

(Funzionamento del Consiglio)

Art. 27

(Convocazione del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco cui compete di fissare il giorno e l'ora della seduta o di più sedute successive. In caso d'impedimento tale compito spetta al Vice Sindaco o a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 45.
2. In particolare, la prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. Nell'ordine del giorno della prima seduta devono essere obbligatoriamente inseriti i seguenti oggetti:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.

4. Il Consiglio si riunisce nella sala consiliare del castello inferiore. Può riunirsi anche in altra sede purché nell'ambito del territorio comunale. Qualora il Consiglio sia convocato presso una sede diversa da quella abituale, il Sindaco ne dà avviso con i mezzi di comunicazione più idonei.
5. L'avviso di convocazione è trasmesso ai Consiglieri nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge e dal regolamento.
5. Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Apposito ordine del giorno recante "discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo" deve essere deliberato entro 60 gg. dalla proclamazione degli eletti.

Art. 28
(Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.
2. Il regolamento del Consiglio riserva apposite sedute, o parti di esse, alla discussione delle proposte di iniziativa dei consiglieri e all'esame di interrogazioni e mozioni.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere pubblicato all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, insieme all'ordine del giorno, nei termini previsti dalla legge per la consegna ai Consiglieri.
4. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 29
(Sessioni)

1. Il Consiglio articola i propri lavori in sessioni ordinarie, straordinarie, urgenti secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Sono sessioni ordinarie quelle dedicate all'esame del bilancio di previsione, delle linee programmatiche del mandato e del conto consuntivo.

Art. 30
(Votazioni)

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito dal comma 3.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui la legge, lo statuto o il regolamento del consiglio prevedono la votazione per appello nominale.
3. Con l'eccezione dei casi disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del consiglio, le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto. Avvengono parimenti a scrutinio segreto le votazioni di deliberazioni ove sia preminente, secondo decisione del Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza ovvero la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.
4. Gli Assessori non consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 31
(Quorum funzionale)

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo che siano richieste maggioranze qualificate.
2. Nelle votazioni palesi, i Consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano

nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. I consiglieri che invece si astengono dal prendere parte alle votazioni non si computano nel numero dei votanti nè in quello necessario per la validità della seduta; essi devono allontanarsi dall'aula prima della votazione, dandone avviso al presidente.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare il numero dei votanti, mentre si computano per determinare il numero dei presenti.

Art. 32

(Incompatibilità e obbligo di astensione)

1. Oltre agli obblighi specifici previsti dalla legge, i Consiglieri comunali e gli Assessori non consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla deliberazione e allontanarsi dalla sala delle sedute nei casi di incompatibilità, previsti dalla legge, con l'oggetto in trattazione.
2. Il comma 1 si applica anche al Segretario comunale ed al Vice Segretario comunale che sono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal presidente.
3. Al Sindaco nonché agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, istituzioni, società e consorzi dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 33

(Elezioni di persone)

1. Nelle elezioni di persone in seno ad organi interni ed esterni al comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a copertura dei posti, salve previsioni di maggioranze speciali. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
2. Quando una norma prevede anche la rappresentanza delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite dal regolamento, salvo diverse disposizioni della legge e dello statuto.

Art. 34

(Iniziativa delle proposte di deliberazione)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla Giunta comunale, al Sindaco ed a ciascun Consigliere .
2. I Consiglieri hanno diritto di farsi assistere dagli uffici comunali nella redazione del testo.

Art. 35

(Assistenza del Segretario comunale)

1. Il Segretario partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
2. Il Segretario può farsi assistere da dipendenti comunali nell'espletamento di tali compiti.
3. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, lo sostituisce il Vice Segretario.

Art. 36

(Processo verbale delle sedute)

1. Delle sedute del Consiglio è redatto sommario processo verbale, a cura del Segretario. E' garantita, altresì la registrazione audio delle sedute.
2. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 37

(Regolamento del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 38
(Ordini del giorno)

1. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, oltre che nell'esplicazione del diritto d'iniziativa, ciascun Consigliere può proporre all'esame e al voto del Consiglio ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti ad indirizzare l'azione della Giunta o del Consiglio.

Sezione IV
(Rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, i rappresentanti)

Art. 39
(Composizione e ruolo del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale é formato dal Sindaco e dai Consiglieri comunali eletti nel numero e con le modalità indicate dalla legge. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari espressione rispettivamente della maggioranza di sostegno al Sindaco e di una o più minoranze.
2. Tale forma di subordinamento deve intendersi realizzata al fine di praticità organizzativa nello svolgimento dei lavori e nella circolazione delle informazioni all'interno della compagine consiliare.
3. Il Consiglio comunale é espressione e garanzia del consenso popolare alle linee di governo del paese che il Sindaco ed i suoi collaboratori costituenti la Giunta sono incaricati di realizzare. Attua il controllo sull'operato dell'organo esecutivo secondo il meccanismo obiettivi previsti-risultati conseguiti, nell'ambito delle norme che regolano l'attività dell'ente locale.
4. Il Consiglio esprime collettivamente proposte, trasmette impulsi, suggerisce correttivi all'azione di governo. E' in ogni caso fatta salva l'iniziativa individuale del singolo Consigliere comunale.
5. L'azione consiliare avviene comunque nel rispetto dell'autonomia gestionale e del rapporto fiduciario del Sindaco con i cittadini.
6. In ottemperanza al principio di cui al comma precedente la nomina degli Assessori spetta al Sindaco. In sede di operato effettivo e specifico la Giunta è soggetta al controllo del Consiglio con il metodo espresso al comma 3 del presente articolo.

Art. 40
(Documenti programmatici per l'attività di governo)

1. Entro il termine di 60 gg. dalle elezioni il Sindaco presenta al Consiglio il documento che contiene le linee programmatiche di governo.
2. **Almeno una volta l'anno e, possibilmente, in coincidenza con la sessione dedicata all'esame del conto consuntivo, il Consiglio deve essere convocato per verificare lo stato di attuazione degli indirizzi programmati. L'esito di tale verifica sarà tradotto e sottoposto ad approvazione in apposito documento.**
3. Nella medesima seduta nella quale sono approvati gli indirizzi generali di governo dovranno separatamente essere approvati anche i criteri ed i principi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Almeno una volta all'anno i rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende, istituzioni, associazioni, consorzi presentano, all'organo che li ha nominati, una relazione sull'attività svolta.

Capo II
(La Giunta comunale)

Art. 41
(Composizione della Giunta)

1. La Giunta comunale é composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a sette, compresi gli eventuali Assessori non Consiglieri.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non Consiglieri nel numero massimo di tre. Essi devono essere in possesso di documentati requisiti tecnico-professionali e/o di comprovata esperienza nell'ambito della pubblica amministrazione. Gli Assessori esterni possono non essere residenti a Marostica. Per la rimozione delle cause di incompatibilit  originaria o sopravvenuta e di ineleggibilit  sopravvenuta si applicano le norme stabilite dalla legge sia per i consiglieri che per gli assessori comunali.

Art. 42.
(Incompatibilit )

1. Oltre ai casi di incompatibilit  previsti dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della Giunta i coniugi, i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, gli adottanti, e gli adottati, gli affini di primo grado.

Art. 43
(Durata in carica e surrogazione)

1. Nel caso di rinnovo del Consiglio comunale per scadenza del mandato il Sindaco e gli Assessori continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. I due organi rimangono peraltro in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e della nuova Giunta . Le funzioni di Sindaco sono temporaneamente svolte dal Vice Sindaco.
3. In caso di dimissioni del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio con nomina di commissario governativo.
4. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica venendo sostituiti nelle loro funzioni da un commissario nominato ai sensi delle leggi vigenti.
5. Nel caso in cui uno o pi  Assessori cessino dalla loro carica quando non sia diversamente stabilito dalla legge, il Sindaco, nella prima seduta valida del Consiglio comunale, comunica i nominativi dei nuovi Assessori fornendo motivazione delle circostanze che hanno portato alla surrogazione.

Art. 44
(Il Vice Sindaco)

1. Fra i componenti della Giunta, eletti Consiglieri comunali, il Sindaco sceglie il proprio vice deputato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonch  nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione in conseguenza di misure di prevenzione adottate in base alla legge n. 55/90 e n.16/92, salvo altri provvedimenti delle superiori autorit  competenti. Valgono inoltre tutti gli altri casi stabiliti dal comma 2 dell'art.45 .

Sezione V
(Funzionamento e attribuzioni della Giunta)

Art. 45
(Presidenza)

1. La Giunta comunale é presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, la Giunta é presieduta dall'Assessore anziano per et  tra gli eletti.

Art. 46
(Convocazione)

1. La Giunta é convocata dal Sindaco; le modalit  di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
2. Valgono anche per la convocazione le supplenze di cui all'art. 45

Art. 47
(Pubblicit  delle sedute)

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche .
2. Alle sedute possono essere ammessi tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire .

Art. 48
(Quorum strutturale)

1. Le sedute della Giunta sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 49
(Quorum funzionale e votazioni)

1. Si applicano alla Giunta le disposizioni dello statuto relative al funzionamento del Consiglio comunale per quanto riguarda le modalit  di votazione, le maggioranze per l'approvazione delle deliberazioni, il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

Art. 50
(Ruolo e competenze della Giunta comunale)

1. La Giunta   costituita dal Sindaco e dagli Assessori.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune:   organo che opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare, la giunta agisce per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Spetta alla Giunta comunale l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei capi area secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti assunti in attuazione dello statuto.
3. Il Consiglio, nella prima seduta, viene informato dal Sindaco circa la composizione della Giunta e sui criteri che hanno ispirato la scelta dei singoli Assessori. Analoga informazione   dovuta nel caso di dimissioni, revoca e sostituzione degli assessori.
4. Il Sindaco, oltre al singolo interessato, risponde di fronte al Consiglio comunale dell'operato dei propri collaboratori.
5. Ai lavori della Giunta possono partecipare, qualora necessario, i responsabili delle aree ovvero dei procedimenti amministrativi su singole questioni.

Art. 51
(Assistenza del Segretario comunale)

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
2. Il Segretario può farsi assistere da dipendenti comunali nell'espletamento di tali compiti.
3. In caso di assenza od impedimento del Segretario lo sostituisce il Vice Segretario.

Art. 52
(Proposte di deliberazione)

1. La Giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun Assessore.
2. Le proposte di deliberazione devono essere corredate dai pareri e attestazioni previsti dalla legge.
3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario .

Capo III
(Il Sindaco)

Art. 53
(Funzioni della carica)

1. Il Sindaco é l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune secondo la legge e gli indirizzi di governo per i quali si é impegnato di fronte alla cittadinanza ed ai suoi rappresentanti.
2. Egli rappresenta l'ente e l'intera comunità. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
3. Nell'ambito delle competenze generali fissate al punto precedente, al Sindaco spetta nominare, su proposta del Segretario e con proprio atto motivato, i responsabili delle aree e degli uffici. Analoga modalità andrà espletata nella definizione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna. Inoltre il Sindaco, nel suo ruolo di rappresentante della comunità, può riservarsi la firma su atti di convenzione con altri enti pubblici aventi particolare significato e valenza di accordo politico-amministrativo.
4. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge. Egli sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune, coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici servizi e vigila su quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico; promuove e conclude gli accordi di programma, provvede alla nomina dei rappresentanti del comune.

Art. 54
(Deleghe del Sindaco agli Assessori quale capo dell'amministrazione)

1. Il Sindaco conferisce specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservino alla sua competenza.
2. Agli Assessori sono delegate funzioni di sovrintendenza sugli uffici; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo statuto riservano alla competenza del sindaco.
3. Il Sindaco può delegare, di volta in volta, ad un funzionario capo area la costituzione e la rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, con relativo provvedimento di incarico per il patrocinio legale.

Art. 55

(Deleghe del Sindaco agli Assessori, al Segretario comunale, a impiegati, quale ufficiale di governo)

1. Il Sindaco può delegare l'esercizio di funzioni di ufficiale di governo agli Assessori, al Segretario comunale, a impiegati del comune, nei limiti consentiti dalla legge.
2. Qualora la legge non preveda la possibilità di delega, in caso di assenza o impedimento del Sindaco esso é sostituito dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'Assessore anziano per età tra gli eletti.
3. L'atto di delega é comunicato al Prefetto.

Art. 56

(Dimissioni del Sindaco)

1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. La comunicazione viene fatta per iscritto e le dimissioni divengono irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Titolo IV

(Organizzazione del Comune)

Capo I

(Erogazione dei servizi e forme associative)

Sezione I

(Principi generali)

Art. 57

(Erogazione dei servizi)

1. Il Comune, oltre ai servizi riservati in via esclusiva dalla legge, può assumere l'esercizio diretto di tutti i servizi pubblici relativi agli ambiti di propria competenza.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge scegliendo quella più idonea nel rispetto delle disposizioni di legge e in relazione alla natura ed alle caratteristiche del servizio sulla base d'elementi tecnici, economici, finanziari, di verifiche d'esperienze realizzate in ambito comunale ed intercomunale, sempre nel rispetto di criteri d'efficienza e d'economicità.
3. L'assunzione di pubblici servizi nelle forme della concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni, come pure la trasformazione della forma di gestione di ciascun singolo servizio é deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. La società per azioni é disciplinata dalle disposizioni del codice civile. L'atto costitutivo e lo statuto stabiliscono in particolare le modalità di nomina degli amministratori da parte dell'assemblea dei soci e le modalità di partecipazione del comune alla società stessa.
5. La deliberazione di concessione a terzi di servizi pubblici é corredata da un capitolato per la disciplina dei rapporti contrattuali fra il comune e il concessionario, delle procedure per l'affidamento di concessione e dei poteri di sorveglianza e controllo riservati al comune .

Art. 58

(Convenzioni e consorzi)

1. Per perseguire scopi di pubblica utilità e per erogare i servizi in modo ottimale, il Comune può stipulare

convenzioni o costituire o partecipare a consorzi con tutti i soggetti previsti dalla legge .

2. Il Comune é rappresentato nei consorzi di cui al comma 1 dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 59

(Controllo sulla partecipazione a forme associative e societarie)

1. Il Sindaco o chi é da esso delegato a rappresentarlo nelle società e nei consorzi di cui ai precedenti articoli riferisce annualmente, in occasione dell'esame del conto consuntivo, sull'andamento dei consorzi o delle società cui il Comune partecipa.

Sezione II

(Aziende speciali)

Art. 60

(Costituzione di aziende speciali)

1. Per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può valersi di aziende speciali.
2. L'azienda speciale é ente strumentale del Comune, da esso dipendente ad ogni effetto di legge, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
3. La disciplina per la costituzione e funzionamento delle aziende speciali è regolata da apposito regolamento.

Sezione III

(Istituzioni)

Art. 61

(Costituzione delle istituzioni)

1. Per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il comune si può valere di istituzioni.
2. Non possono essere costituite più istituzioni la cui competenza si estenda su materie fra loro affini.
3. La disciplina per la costituzione e funzionamento delle istituzioni è regolata da apposito regolamento.

Capo II

(Organizzazione del personale e degli uffici)

Art. 62

(Principi organizzativi)

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.
2. Il principio di responsabilità dei dipendenti é assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi del Comune, al cui vertice é posto il segretario qualora ricopra anche le funzioni di direttore generale.
3. Il Comune promuove programmi di formazione, di aggiornamento, di addestramento del personale al fine di assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali alle esigenze di efficienza e di

economicità dell'amministrazione.

Art. 63
(Quadro dell'organizzazione)

1. Il modello organizzativo dell'ente é articolato per aree e per uffici. E' prevista ai sensi di legge in capo al Sindaco, previa deliberazione di giunta, la facoltà di avalersi della figura del Segretario-direttore generale . Un apposito regolamento individua l'ordinamento degli uffici e dei servizi, normando in particolare le competenze e le figure del Segretario comunale, del Vice Segretario comunale, del Segretario-direttore generale, dei responsabili dei servizi, dei capi ufficio.
2. Le aree raggruppano le principali funzioni primarie e strategiche dell'attività comunale. Al loro interno esse comprendono diversi uffici cui compete la gestione dei vari servizi. Le figure apicali di ogni area così come individuate dalla pianta organica dell'ente, sono coordinate dal dirigente generale individuato nel Segretario comunale-direttore generale. Al suo interno ogni area è distinta per ufficio cui è preposto un capo-ufficio.
3. Il responsabile di ogni ufficio, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne programma il lavoro secondo criteri di efficienza ed efficacia in base alle direttive del capo area.
4. Le aree organizzative, coordinate dal Segretario-direttore generale, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati . In tal caso, il Segretario, può individuare un responsabile di progetto, eventualmente assegnando i mezzi necessari.
5. Possono essere istituiti uffici di staff a supporto degli organi e dell'apparato amministrativo del comune.

Art. 64
(Responsabilità)

1. L'attività gestionale del Comune, nel rispetto del principio della distinzione tra la funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata alla responsabilità del segretario-direttore generale, dei capi area e dei capi ufficio, ciascuno per le proprie competenze. L'intera organizzazione dell'ente agisce nel quadro dei diritti e dei doveri del pubblico dipendente, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle deliberazioni della giunta, delle direttive del Sindaco e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente statuto nonché dalle norme dei regolamenti degli uffici e contabilità.
2. Per ciascun tipo di procedimento deve essere individuato un responsabile con tutti gli effetti della legge 241/1990. Qualora il responsabile non fosse formalmente individuato, si intende come tale il funzionario capo dell'ufficio cui il procedimento compete, ovvero, in sua vece, chi lo sostituisce in caso di impedimento. Qualora infine esigenze di servizio o problemi di organico impedissero in taluni casi questa definizione la responsabilità viene assorbita dal capo area.
3. Qualora il responsabile del procedimento non motivi adeguatamente il ritardo nei tempi di esecuzione del procedimento rispetto a quanto determinato dalla legge o dal regolamento comunale appositamente approvato, assumerà le conseguenti responsabilità disciplinari.

Art. 65
(Il Segretario)

1. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni é l'organo burocratico che assicura l'alta direzione tecnico amministrativa delle aree organizzative e degli uffici.
2. Le funzioni del Segretario Generale vengono disciplinate dall'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Art. 66
(Il Vice Segretario)

1. Il Segretario é coadiuvato, nell'organizzazione dell'attività amministrativa, dal Vice Segretario, che ha altresì il compito di sostituirlo in tutti i casi di assenza, impedimento o vacanza.
2. Il posto di Vice Segretario é previsto nella pianta organica.
3. La nomina a Vice Segretario richiede il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario comunale.

Art. 67
(Il Direttore Generale)

1. Viene prevista la possibilità di nominare un Direttore Generale previa stipula di apposita convenzione tra il Comune di Marostica ed altro Comune la cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

Capo III
(Controlli)

Art. 68
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Non possono essere eletti revisori dei conti i consiglieri e assessori in carica durante il mandato amministrativo in corso o nell'ultimo anno precedente, i dipendenti dell'ente, i parenti ed affini entro il quarto grado civile degli assessori in carica, gli amministratori di altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza.
2. L'esercizio delle funzioni di revisore é incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità .
3. I revisori decadono dalla carica per ineleggibilità o incompatibilità sopravvenuta, ovvero quando siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale.
4. I revisori non sono revocabili, salvo inadempienza. La revoca dall'ufficio é deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del sindaco degli addebiti all'interessato, al quale é concesso un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

Art. 69
(Controllo della gestione)

1. Il regolamento disciplina il controllo della gestione, da esercitarsi in collegamento con il collegio dei revisori dei conti e attraverso la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi; definisce i modelli di scrittura contabili che devono affiancare quelle previste dalla legge in materia di contabilità dei comuni .
2. La rilevazione contabile dei costi prevede la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative, al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e programmi .

Art. 70
(Revisione economico-finanziaria)

1. Il collegio dei revisori dei conti può presentare al Consiglio comunale e alla Giunta comunale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, relazioni sull'attività svolta, nonché rilievi e proposte che esso ritenga utili per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione .
2. Ciascun revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e delle istituzioni e di

presenziare, con diritto di parola, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale nelle quali vengono esaminati il rendiconto di gestione e il conto consuntivo; può inoltre chiedere informazione e chiarimenti ai dipendenti del Comune e delle istituzioni .

3. Il Consiglio può affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa e controlli analitici ed approfonditi in casi particolari.
4. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei revisori sono stabiliti dalla legge.

Titolo V
(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 71
(Revisione dello statuto)

1. La proposta di deliberazione che contenga la modifica totale o parziale dello statuto deve recare contestualmente la proposta di approvazione di un nuovo statuto o di un nuovo articolato dello statuto.

Art. 72
(Norma finale)

1. Salvo che sia diversamente previsto dallo statuto e fuori dei casi d'abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante norme sul nuovo ordinamento degli Enti Locali, il riferimento s'intende alle corrispondenti disposizioni del testo unico, come riportate da ciascun articolo del provvedimento medesimo.

